



COMUNE DI FIDENZA

**REGOLAMENTO QUADRO
PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO
DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE,
IN APPLICAZIONE DEL DPCM 159/2013.**

Approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 10.09.2015

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni del distretto di Fidenza.

Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;

Il presente regolamento integra ogni altra disciplina comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui agli artt 2 e 3 del presente regolamento.

2. SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente "Regolamento quadro per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate", d'ora in poi Regolamento, ha lo scopo di disciplinare l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni o da questi conferite ad altri enti pubblici (Unione di Comuni, AUSL, ASP).

Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

Il presente Regolamento ha vigenza a far luogo dall'approvazione in Comitato di distretto e successiva adozione dei Comuni con atto di Consiglio.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate.

Si applica ai seguenti servizi e prestazioni, offerte dai Comuni o da questi conferite ad altri soggetti pubblici (Unione di Comuni, ASP, AUSL.) come pure ai servizi gestiti in regime di accreditamento. In ogni caso, trattandosi di prestazioni agevolate, la decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza del Comune di residenza del richiedente (e/o dell'Unione dei Comuni) :

A - servizi e prestazioni sociali (a rilievo sociale) (di tipo sociale)

- Erogazione di contributi economici ad es. integrazione del reddito familiare, per l'affitto, per le tariffe delle utenze, per le prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi (telesoccorso, lavanderia, pasti a domicilio, ecc.), per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, prestiti sull'onore, buoni spesa, buoni pasto,....);
- mense sociali;
- accoglienza residenziale notturna (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza,...)
- accoglienza sociale diurna (centri diurni per persone in condizioni di esclusione sociale..).

B - servizi e prestazioni socio-sanitarie (a rilievo socio-sanitario) (di tipo socio-sanitario)

- Erogazione di contributi economici per l'integrazione delle rette di servizi accreditati (assistenza domiciliare integrata, Centro Diurno Anziani (CDA), Casa Residenza Anziani (CRA), Centro Socio Riabilitativo per disabili (CSRR), Centro Residenziale socio riabilitativo per disabili (CSRSD);

- erogazione di contributi economici per favorire la fruizione di servizi sociosanitari autorizzati al funzionamento ma non accreditati o di altri servizi non sottoposti ad autorizzazione;
- erogazione di assegni di cura integrativi agli assegni di cura regionali;
- erogazione di altri contributi economici altrimenti denominati ma con le medesime finalità.

C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio

- Assistenza educativa domiciliare;
- comunità educative;
- nidi;
- servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia;
- scuole dell'infanzia;
- trasporto scolastico;
- mensa scolastica;
- servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare;
- erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati,
- contributi per l'acquisto di libri di testo e borse di studio a favore degli studenti;
- altri servizi, quali: centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, atelier, gite scolastiche, attività educative extracurricolari.

L'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento è estesa anche ad altre prestazioni sociali agevolate, non contemplate nel presente articolo, ma comunque derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite al Comune o ad altri soggetti pubblici.

4. DESTINATARI

Possono chiedere le prestazioni sociali agevolate coloro i quali siano iscritti all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune, che si trovino in particolari condizioni economiche e sociali. Possono altresì richiedere prestazioni agevolate coloro i quali, pur non essendo iscritti all'Anagrafe della popolazione residente, rientrano nella normativa che prevede l'accessibilità ai servizi richiesti.

5. NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A dell'art. 3, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013 e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 3, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del DPCM 159/2013 e successive integrazioni e modificazioni.

Esclusivamente per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM 159/2013.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C dell'art. 3, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159/2013. Per i servizi che seguono un calendario scolastico la dichiarazione sostitutiva unica che fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente a quello di inizio

dell'anno scolastico rimane comunque valida per tutto il periodo di erogazione del servizio, fino al termine dell'anno scolastico, fatto salvo quanto disposto nel seguente articolo 6.

I requisiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e la decorrenza dell'ammissione agevolata ai servizi in questione sono previsti nei regolamenti relativi agli stessi servizi e prestazioni.

6. ISEE CORRENTE

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L'ISEE corrente, purché in corso di validità, può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione.

Qualora la prestazione agevolata sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente", tale prestazione prosegue sino alla scadenza del corrispondente ISEE ordinario.

7. AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).

Si applica l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 in materia di decertificazione nei rapporti fra PP.AA. e privati.

Per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, il richiedente o un altro componente del suo nucleo familiare può comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

8. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEI BENEFICI

Nell'accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l'indicatore va calcolato al netto dell'ammontare del trattamento medesimo ai sensi di quanto previsto all'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013. Così pure l'eventuale integrazione retta dovrà essere sottratta ai sensi dello stesso art. 4 comma 5 DPCM 159/2013.

9. AGGIORNAMENTO DELL'ATTESTAZIONE

Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 3.

Per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando.

10. ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI INTEGRAZIONE

Ove non diversamente disciplinato, ogni Comune ha facoltà di prevedere, accanto all'ISEE, elementi e dati che l'ISEE non include, al fine di individuare priorità nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate o la riduzione della contribuzione a carico dell'utenza. Tale previsione verrà dettagliatamente specificata nei regolamenti dei singoli servizi.

11. SOGLIE DI ACCESSO E FASCE DI CONTRIBUZIONE

Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione dei singoli Enti.

12. CONTROLLI – TIPOLOGIA E METODOLOGIA

L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni volta che sia evidente la buona fede del dichiarante.

Le dichiarazioni sono soggette a controllo, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, a campione, nella percentuale minima del 5%, secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

I controlli possono essere svolti dal Responsabile di procedimento in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c. imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso di una Pubblica Amministrazione.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

Ai fini dell'attività di controllo è facoltà del distretto istituire un organismo distrettuale appositamente individuato.

13. CONTROLLI - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Il responsabile del procedimento dovrà anche procedere all'adozione dei provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare, nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il responsabile di procedimento deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. L'Ufficio precedente dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto.

Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate l'Ufficio precedente applica la sanzione da 500 a 5.000 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L.122/10 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/12 convertito con L. 35/12. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo quindi un eventuale comportamento improntato alla massima noncuranza degli interessi pubblici e trascuratezza dei propri doveri, che abbia comportato ad esempio la non attivazione dei necessari controlli.

14. RAPPORTI CON LA GUARDIA DI FINANZA E CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

E' facoltà dei Comuni attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.

15. NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.

Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate.

I regolamenti dei singoli enti nei quali sia contenuta disciplina dell'ISEE si intendono modificati secondo quanto previsto dal presente regolamento.